

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3915-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI MAGGIORE E PETTINATO)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro di grazia e giustizia

di concerto col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 1999

(V. Stampato Camera n. 5491)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	13
– della 5 ^a Commissione permanente	»	14
– della Giunta per gli Affari delle Comunità europee . .	»	15
Disegno di legge e testo proposto dalle Commissioni riunite.	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 24 marzo 1999, propone la ratifica di tre Convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

Le prime due Convenzioni - l'una è specificamente diretta alla tutela degli interessi finanziari comunitari e l'altra riguarda più specificamente la lotta contro la corruzione - sono state concluse sulla base di una clausola contenuta nel trattato di Maastricht, l'articolo K3, che individuava una serie di materie, tra le quali la lotta contro la frode su scala internazionale e la cooperazione giudiziaria in materia penale, oggetto della politica di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Con l'approvazione del trattato di Amsterdam tali materie hanno, poi, avuto nuovi contenuti ed una nuova configurazione sistematica.

La terza Convenzione, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, è stata conclusa in ambito OCSE.

Le Convenzioni oggetto di ratifica

1. Si tratta innanzi tutto della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e di due Protocolli che l'accompagnano: il primo, adottato a Dublino il 27 settembre 1996, e l'altro, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, adottato a Bruxelles il 29 novembre 1996; tali atti si propongono come scopo la lotta contro le frodi in materia di spese e di entrate dell'Unione europea attraverso provvedimenti sanzionatori adeguati,

come l'incriminazione della frode, l'esplicita previsione di sanzioni penali, l'attribuzione della responsabilità penale ai dirigenti delle imprese e la definizione di regole di competenza giurisdizionale.

Ai fini della Convenzione costituisce frode qualsiasi azione od omissione relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti; alla mancata comunicazione di informazioni in violazione di uno specifico obbligo; ed, infine, alla distrazione di fondi, o di benefici, lecitamente ottenuti, quando a tali comportamenti consegua - in materia di spese - la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee, o per loro conto; ovvero - quando si tratta di entrate - l'illegittima diminuzione di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee, o per loro conto.

Con l'adesione, ogni Stato membro ha assunto l'obbligo di modificare - ovviamente se ed in quanto necessario - la propria legislazione in modo da introdurre la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti previsti dalla Convenzione, e garantire l'adeguata punizione delle condotte ivi previste, nonché della complicità, dell'istigazione e del tentativo ad esse relativi, con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà tali da comportare l'estradizione.

I singoli ordinamenti dovranno, inoltre, prevedere che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa, possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti da

ciascun diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità.

La Convenzione stabilisce, inoltre, principi di cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza giudiziaria, estradizione, trasferimento dei procedimenti ed esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.

Il primo Protocollo della Convenzione - adottato a Dublino il 27 settembre 1996 - riguarda gli illeciti connessi con la corruzione ed è centrato sulla definizione dei concetti di «funzionario» e di «corruzione» attiva e passiva, oltre che sull'armonizzazione delle sanzioni conseguenti ai fatti di corruzione.

Il 29 novembre 1996, a Bruxelles, è stato adottato un ulteriore Protocollo, anch'esso oggetto di ratifica in questa sede, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale Protocollo lascia agli Stati membri la scelta se accettare o meno la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla interpretazione della Convenzione ed, in caso di accettazione, l'ulteriore scelta relativa agli organi giurisdizionali interni abilitati a richiedere la pronuncia; il lavoro compiuto dalle Commissioni parlamentari 2^a e 3^a riunite ha condotto all'introduzione, nel disegno di legge, dell'attuale articolo 8, che consente ad ogni organo giurisdizionale italiano di avanzare la richiesta di interpretazione pregiudiziale della Convenzione, qualora, per poter pronunciare sentenza, reputi necessaria una decisione su questo punto.

2. La seconda Convenzione oggetto di ratifica, pur essa conclusa sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del Trattato sull'Unione europea, riguarda la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti fun-

zionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea.

La Convenzione stabilisce innanzi tutto il proprio ambito soggettivo di applicazione, dando al termine «funzionario» un'interpretazione più estesa di quella con la quale il termine è comunemente impiegato. Essa, infatti, identifica con tale termine qualsiasi funzionario, sia comunitario che nazionale, o appartenente ad altro Stato membro, specificando inoltre che *funzionario comunitario* è qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee; ed, ancora, qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

Per contro, la Convenzione identifica il «funzionario nazionale» nel «funzionario» o nel «pubblico ufficiale», secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro nel quale la persona in questione agisce.

La Convenzione definisce poi i comportamenti che costituiscono la corruzione attiva e passiva, stabilendo che si ha *corruzione passiva* quando il *funzionario* deliberatamente *sollecita* o *riceve*, direttamente o tramite un intermediario, vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o previsto nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri d'ufficio; e che si ha, invece, *corruzione attiva* quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura a un *funzionario*, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o previsto nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri d'ufficio. Si tratta, come si vede, di fattispecie che possono age-

volmente esser riportate alla disciplina di fatti consimili già esistente nel titolo II del libro II del nostro codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), con le opportune integrazioni per il necessario riferimento alle Comunità europee, ai loro organi ed ai loro funzionari, nonchè a quelli degli Stati esteri.

È, ovviamente, anche qui stabilito l'obbligo di ciascuno Stato di adottare le misure necessarie per garantire che gli atti di corruzione previsti dalla Convenzione, nonché la complicità e l'istigazione relative a tali comportamenti, se ed in quanto ciò non sia già previsto, costituiscano illecito penale e siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

Ciascuno Stato membro deve, poi, adottare i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Convenzione nei casi in cui:

l'illecito è commesso, in tutto o in parte, sul suo territorio;

l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario;

l'illecito è commesso nei confronti di un funzionario o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee;

l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.

È importante sottolineare come gli Stati membri applichino, nel loro diritto penale nazionale, il principio *ne bis in idem*, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata *in uno Stato membro* con provvedimento definitivo non può essere incriminata per gli stessi fatti *in un altro Stato membro*, purché la pena irrogata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione ovvero non possa essere più

eseguita ai sensi della legislazione dello Stato membro che ha pronunciato la condanna.

3. Infine, il terzo atto sottoposto a ratifica, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici funzionari stranieri fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, ha quale obiettivo fondamentale l'introduzione nella legislazione dei Paesi firmatari di norme incriminatrici della *corruzione attiva* dei pubblici funzionari stranieri finalizzata ad ottenere o a conservare un affare o un altro indebito vantaggio nell'ambito del commercio internazionale. Sotto tale profilo essa si sovrappone, senza coincidere pienamente con essa, alla Convenzione sulla corruzione del 26 maggio 1997, di cui si è appena detto. Sul piano oggettivo, infatti, la Convenzione OCSE ha un ambito applicativo più ristretto, in quanto fa riferimento esclusivo alla corruzione attiva; sul piano soggettivo, invece, essa assume un campo di operatività più vasto, facendo riferimento alla corruzione dei pubblici funzionari di qualunque Stato estero o organizzazione pubblica internazionale. Inoltre, la Convenzione all'esame - che stabilisce anche i principi di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione tra i Paesi aderenti - contiene, tra le altre, due disposizioni di estrema importanza:

la prima impone agli Stati contraenti di adottare, secondo i propri principi giuridici, le misure necessarie per stabilire la *responsabilità delle persone giuridiche* per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. Nel caso in cui uno Stato non possa, in base al proprio sistema giuridico, applicare sanzioni penali alle persone giuridiche, deve quanto meno assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali, incluse le sanzioni pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive;

la seconda stabilisce che ciascuno Stato deve adottare le misure necessarie affinché la «tangente» ed i proventi derivanti dalla corruzione di pubblico ufficiale straniero, o

beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro o confisca o affinché siano applicabili sanzioni pecuniarie di simile effetto.

La struttura del disegno di legge di ratifica

L'attuazione delle Convenzioni implica l'inserimento nel nostro ordinamento di alcune disposizioni intese a garantire da un lato la concreta applicabilità delle nuove fattispecie penali, dall'altro il coordinamento delle stesse con il sistema penale interno.

Tali disposizioni incidono - relativamente alla disciplina della corruzione e della confisca - in parte sul codice penale, ed in parte (reati doganali, frodi ai danni del Fondo europeo di orientamento e garanzia-FEOGA) su leggi speciali; l'articolato contiene, inoltre, una norma di delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche: un tema di grande interesse, non nuovo alla dottrina giuridica italiana, che ha dato luogo nelle Commissioni riunite ad un dibattito intenso e di livello apprezzabilmente elevato.

La disciplina dei reati di corruzione

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge attua, in buona sostanza, la trasposizione quasi letterale della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, nonché del primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, inserendo nel codice penale l'articolo 322-*bis* che estende la vigente disciplina dei reati di corruzione e concussione di cui agli articoli da 317 a 320 del codice penale anche alle fattispecie di corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Nel testo dell'articolo 322-*bis* si esplicitano, infatti, le definizioni di *funzionario comunitario* e *funzionario nazionale* contenute nella Convenzione e nel Protocollo, aggiungendo il riferimento ai membri della Commissione delle Comunità europee,

del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, per i quali la Convenzione prevede, quanto al trattamento della fattispecie penale, un obbligo di assimilazione ai corrispondenti soggetti nazionali. Poiché l'ordinamento italiano non contiene alcuna disposizione speciale relativa alla corruzione dei membri del Governo, la disciplina comune relativa al reato di corruzione si estenderà anche ai predetti soggetti menzionati dalla Convenzione.

Il testo del disegno di legge recepisce interamente anche la differenza tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, così come disegnata dal vigente codice penale e sedimentata nella prassi, con le conseguenti differenze a livello di trattamento sanzionatorio, derivanti dalla diversa gravità della condotta in relazione alle attività da ciascuno esercitate. Si fa, infatti, riferimento a coloro che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia (relativamente alla sola corruzione attiva) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Tale ultima previsione recepisce la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, il cui ambito di estensione non è limitato ai soli Stati membri dell'Unione europea.

Si osservi come il testo del nuovo articolo 322-*bis* del codice penale richiami anche la fattispecie del reato di concussione descritta dal precedente articolo 317, che punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe o induce* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Si è visto che la Convenzione e il protocollo fanno riferimento al semplice fatto di *sollecitare* vantaggi di qualsiasi natura. La diversità di for-

mulazione non sembra tuttavia tale da comportare problemi di non corretto recepimento della Convenzione, atteso che l'articolo 11 di questa stabilisce che nessuna disposizione ivi contenuta osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi assunti convenzionalmente.

La confisca

In adempimento di quanto stabilito nella Convenzione OCSE, l'articolo 3 del disegno di legge introduce nel codice penale l'articolo 322-ter. La formulazione attuale, pur presentando non secondarie differenze rispetto a quella originariamente approvata dalla Camera dei deputati, ne conferma l'impostazione fondamentale, stabilendo che, per tutti i reati previsti negli articoli da 316-bis (317 nella originaria stesura) a 322-bis, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo e, quando essa non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo. Si introduce, così, la confisca *per equivalente*, istituto non del tutto sconosciuto alla legislazione italiana (vedi l'articolo 644, comma sesto, del codice penale, relativo al reato di usura, introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108), ma certamente estraneo alla configurazione contenuta nell'articolo 240 del codice penale, ove si prevede solo la confisca *facoltativa* delle cose che servono o che furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto. Peraltro, come correttamente osservava la relazione governativa al disegno di legge di ratifica presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, «...il campo di applicazione della disposizione in rassegna non potrebbe essere limitato alle sole ipotesi criminose specificamente prese in considerazione dallo strumento internazionale senza dar luogo a disparità di trattamento prive di razionale giustificazione (non si comprenderebbe, in-

vero, perché la «nuova» confisca debba colpire solo la corruzione di funzionari stranieri e non quella di funzionari nazionali; perché solo il corruttore e non anche il corrotto, eccetera). È apparso pertanto giocoforza estenderne l'ambito applicativo a tutte le ipotesi di corruzione (e di concussione) contemplate dall'ordinamento». L'ineccepibile assunto governativo è stato pienamente condiviso dalle Commissioni riunite, che, muovendosi sulla stessa linea di ragionamento, hanno introdotto nel codice penale anche l'articolo 640-*quater*, con cui si stabilisce l'applicabilità della confisca *per equivalente* anche alle fattispecie normative degli articoli 640 comma secondo, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, comma secondo, prima parte.

Tutela degli interessi finanziari

Per quanto riguarda il recepimento della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, il Governo, nel presentare il disegno di legge di ratifica, aveva ritenuto, con orientamento condiviso dalla Camera dei deputati, che gli articoli 316-*bis* e 640-*bis* del codice penale - nel reprimere la malversazione e, rispettivamente, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni ai danni delle Comunità europee - apprestassero disposizioni sanzionatorie idonee a soddisfare gli obblighi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della Convenzione.

Nel corso dell'esame del disegno di legge compiuto dalle Commissioni riunite è, invece, prevalsa la convinzione dell'opportunità di integrare la norma dell'articolo 640-*bis* con la specificazione della condotta illecita ivi considerata comprendendovi tutti i comportamenti previsti nella Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (vedi articolo 4 del testo attuale). Sono stati, così, aggiunti due commi che riportano alla definizione di frode le ipotesi di utilizzo o presentazione di dichiara-

zioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

Melius re perpensa, osservano i sottoscritti relatori che il recepimento delle indicazioni contenute nell'articolo 1 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee può effettivamente non rendere necessaria l'integrazione della fattispecie o della disciplina sanzionatoria in tutti i casi in cui i comportamenti indicati nella Convenzione integrino il reato di truffa, potendo essere ricompresi negli *artifici* e *raggiri* di cui all'articolo 640 del codice penale. Il problema sorgerebbe, al contrario, proprio quando il reato di truffa non possa ritenersi sussistente, poiché in questo caso non si avrebbe possibilità di sanzionare comportamenti che l'ordinamento comunitario considera meritevoli di punizione. In tale ipotesi, migliore soluzione, rispetto al qualificare automaticamente come truffa ogni caso di esposizione di dati falsi od incompleti, sarebbe probabilmente quella di modellare l'intervento sull'esempio dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, vale a dire prevedere un trattamento sanzionatorio *ad hoc* per tutti i casi in cui l'esposizione di dati falsi od incompleti non integri gli estremi della truffa, facendo comunque salva l'applicabilità dell'articolo 640-*bis* nei casi in cui invece li integri. Così facendo, si eviterebbe il rischio di un'ingiustificata disparità di trattamento di condotte eguali, a seconda che esse siano state dirette contro il FEOGA oppure contro altri organismi comunitari, e degli inevitabili riflessi negativi sul piano della conformità al precetto costituzionale di eguaglianza.

Deve al riguardo segnalarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza 26 gennaio 1994 n. 25, nel respingere la questione di legittimità costituzionale della norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, ha appunto chiarito che la stessa as-

sume nel sistema carattere residuale, in quanto destinata a trovare applicazione nel caso di chi indebitamente consegna erogazioni a carico del FEOGA soltanto mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, non accompagnati da altri elementi o modalità ingannevoli che configurerebbero gli estremi del più grave delitto di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale. Questa impostazione è stata poi ribadita dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 433 del 1998 e ad essa si è anche conformata la giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre, Cass. pen. - Sezioni Unite, 15 marzo 1996, n. 2780; Cass. pen., Sez. II, 15 ottobre 1996, n. 9118; Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 1998, n. 375; Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 1999, n. 11076).

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge contengono disposizioni di coordinamento con alcune norme dettate da leggi speciali, rese necessarie dalla circostanza che la Convenzione stabilisce, ai fini della sanzione, due distinte soglie quantitative riferite all'importo della frode: quella più alta pari a 50 mila ECU, al di sopra della quale gli Stati aderenti sono obbligati a stabilire pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione; e quella più bassa, pari a 4 mila ECU, al di sotto della quale gli Stati hanno facoltà di prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale (si ricorda che la Convenzione è stata stipulata antecedentemente all'introduzione dell'euro). In esecuzione di tale previsione:

l'articolo 5 chiarisce che per i delitti in materia doganale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, alla multa (che è la pena ordinariamente prevista per tali reati) è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni (corrispondenti, all'incirca, a 50 mila ECU, limite quantitativo superiore previsto dalla Convenzione);

l'articolo 6 modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sostituito dall'articolo 73, legge 19 febbraio 1992, n. 142, in tema di illecita percezione di contributi o altre erogazione a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Tale norma prevede che, quando la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 20 milioni si applichi soltanto una sanzione amministrativa: il disegno di legge abbassa tale soglia a 7 milioni (corrispondenti a circa 4 mila ECU), recependo la predetta disposizione convenzionale circa la soglia minima della sanzione penale. Nel corso dell'esame in Assemblea dovrà valutarsi l'opportunità di modificare eventualmente tale soglia, avuto riguardo ai mutamenti intervenuti nella legislazione comunitaria, segnatamente il regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

La responsabilità delle «persone giuridiche»

Come si è detto, l'articolo 2 della Convenzione OCSE stabilisce che ciascuno Stato aderente deve adottare, secondo i propri principi sistematici, le misure necessarie per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. E qui deve osservarsi che l'obbligo derivante dalla norma convenzionale non appare necessariamente indirizzato verso la previsione di forme di responsabilità penale, dal momento che - come ricordato - l'articolo 3 della Convenzione prevede che nel caso in cui l'ordinamento interno dello Stato non consenta di applicare la responsabilità penale alle persone giuridiche, lo Stato in questione deve assicurare che le stesse siano passibili di sanzioni non penali, comprese quelle pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive.

La questione relativa all'ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche è stata affrontata e variamente risolta in molti Stati, ed è stata oggetto anche in Italia di un interessante dibattito, che si è prevalentemente incentrato sul principio dell'articolo 27, comma 1, della Costituzione («La responsabilità penale è personale»). Non è, ovviamente, possibile in questa sede neppure accennare ai termini del dibattito: ci si limiterà, perciò, a ricordare, in sintesi estrema ed imperfetta, come - dovendo la norma dell'articolo 27 esser letta come l'apposizione di un limite alla responsabilità penale dell'individuo, con lo scopo primario di impedire forme di responsabilità per fatto altrui, o per proprio fatto incolpevole - sia convinzione pressoché concorde della dottrina penalistica che il riferimento alla *personalità* della responsabilità penale non costituisca ostacolo alla introduzione di forme di responsabilità di soggetti diversi dalle persone fisiche, rispetto ai quali i criteri di imputazione deriverebbero da contenuti di disvalore della volontà sociale o dell'organizzazione del soggetto collettivo; più complesso e più articolato è, invece, il dibattito quando ci si riferisce alla finalità rieducativa della pena applicata alle persone giuridiche, ma anche rispetto a questo aspetto del problema prevale in definitiva la tesi dell'applicabilità.

Nel disegno di legge di ratifica presentato alla Camera il Governo aveva preferito inserire sul punto una mera norma programmatica, enunciativa della volontà del legislatore di prevedere le condizioni e le forme affinché le persone giuridiche potessero essere dichiarate autonomamente responsabili dei reati di corruzione previsti dalla Convenzione, impegnandosi a presentare un separato ed organico disegno di legge sulla materia.

La Camera dei deputati, andando in contrario avviso, ha introdotto nel disegno di legge una norma di delega per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, parametrata su tre direttive fondamentali:

la previsione della responsabilità penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche;

la previsione di ingenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche, qualora i responsabili abbiano commesso il reato a loro vantaggio;

la previsione di sanzioni ulteriori (confisca, chiusura temporanea dello stabilimento, revoca della concessione, sospensione dell'attività produttiva) qualora l'illecito sia strumentale all'attività della persona giuridica.

Sulla materia, dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, è intervenuta anche la Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (cosiddetta «Commissione Grosso»), la quale - pur rilevando che, per quanto riguarda la qualificazione delle sanzioni per le persone giuridiche, «...non si ravvisano ostacoli né di legittimità né di opportunità alla formale inserzione nel sistema penale» - ha ritenuto la questione «secondaria rispetto alla determinazione dei contenuti della disciplina» e si è limitata a prendere atto della scelta in favore di una responsabilità non penale. Ha, tuttavia, raccomandato la contemporanea razionalizzazione di diversi istituti del diritto penale d'impresa e, tra l'altro, in particolare: la revisione delle cornici edittali delle sanzioni pecuniarie, differenziando quelle inflitte alle persone giuridiche (che potranno essere fissate anche in misura elevata) da quelle inflitte alle persone fisiche, che «andrebbero opportunamente dimensionate secondo criteri più realistici ed equi»; la possibilità di disporre la confisca a carico delle persone giuridiche, che consentirebbe di inseguire il profitto dell'illecito, quando beneficiaria sia stata la persona giuridica, presso il soggetto che di fatto lo ha conseguito; la modulazione del sistema delle sanzioni (pecuniarie, confisca, misure interdittive) applicabili alle persone giuridiche secondo una gamma di situazioni riferibili a reati com-

messi *nell'interesse* o *per conto* della persona giuridica, ovvero anche a reati costituenti inadempimento di una garanzia dovuta nell'interesse di terzi o della collettività da soggetti operanti per l'organizzazione; infine, sotto l'aspetto processuale, la connessione tra le sanzioni applicate alle persone giuridiche ed i relativi presupposti penali, suggerendo di «ricondere entro il processo penale anche l'accertamento dei presupposti della responsabilità della persona giuridica e l'applicazione delle conseguenti sanzioni».

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, che non prevedeva, come si è detto, l'introduzione di forme di responsabilità penale in senso stretto delle persone giuridiche, era dettata esclusivamente *in relazione ai reati di cui alla presente legge*, sembrando in tal modo escludere la possibilità di configurare una disciplina generale della responsabilità delle persone giuridiche correlata al presupposto penalistico della commissione di reati da parte di coloro che hanno la responsabilità delle persone stesse.

Le Commissioni riunite del Senato sono state di contrario avviso, sicché il testo all'esame dell'Assemblea non solo contiene - alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7 - la previsione di responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli da 316-*bis* a 322-*bis* e poi 640, comma secondo, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, comma secondo, prima parte, del codice penale, ma amplia ulteriormente l'orizzonte applicativo della norma, comprendendovi la previsione di responsabilità delle persone giuridiche per i reati, previsti dal codice o da leggi speciali, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e per i reati conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Si tratta di delicate materie che sono da tempo, come è noto, oggetto di un ampio processo di più che tendenziale uniformità normativa sul piano comunitario.

Le Commissioni riunite hanno, poi, lungamente discusso, innanzi tutto, la questione relativa alla natura delle sanzioni da applicare alle persone giuridiche: ma qui deve subito avvertirsi che l'uso di questo termine è ormai divenuto improprio, dal momento che si è ritenuto di proporre l'estensione della disciplina da introdurre, non solo alle persone giuridiche - limitatamente a quelle private - ma anche alle società ed alle associazioni od enti privi di personalità giuridica, e con l'ulteriore limite rappresentato dalla esclusione di quelli, tra tali soggetti, che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Si pensi ai partiti politici, ai sindacati, e così via, per i quali sarebbe stato davvero grave e difficile concepire l'applicazione di misure interdittive, come quelle previste dalla lettera g) dell'articolo 7 del disegno di legge, che possono giungere sino alla chiusura, alla sospensione od alla interdizione dall'attività.

La scelta si è, infine, fissata sulla conferma della responsabilità di tipo amministrativo già indicata dalla Camera dei deputati, ma con una serie di interessanti innovazioni, che riguardano soprattutto il piano procedurale ed il sistema delle garanzie. Si prevede, infatti, che l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico degli enti sia effettuata, in sede penale, dal giudice competente a conoscere del reato, e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applichino le disposizioni del codice di procedura penale, in modo da assicurare forme di adeguata partecipazione e di difesa delle persone giuridiche nelle diverse fasi del procedimento penale. Si prevede, ancora, che la competenza del giudice penale permanga, quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche: con ciò riferendosi, in pratica, alla possibilità di applicare le sanzioni amministrative anche nelle ipotesi in cui la persona fisica non risulti imputabile, sia rimasta ignota, ma il fatto sia stato commesso ad indubbio vantaggio dell'ente collettivo, ovvero non sia punibile per ragioni che non escludono la responsabilità

dell'ente, eccetera (articolo 7, comma 1, lettere l) ed m)).

Per quanto riguarda i casi ed i criteri di determinazione della responsabilità amministrativa dei soggetti di cui si discute, la lettera b) dell'articolo 7, comma 1, prevede un compiuto sistema di identificazione dei soggetti, e dei comportamenti che determinano l'applicabilità delle sanzioni; per quanto riguarda queste ultime, va detto che, a partire dai criteri quantitativi stabiliti dalla Camera dei deputati e che non hanno subito modificazioni, sono state introdotte norme (lettere d) ed h) del comma 1 dell'articolo 7) che disciplinano in maniera più articolata la determinazione in concreto della misura della sanzione, nonché criteri di mitigazione della sanzione stessa in presenza di fatti di particolare tenuità e di comportamenti idonei ad assicurare una efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata.

Già detto, sia pure per cenni, delle ulteriori e più gravi misure previste dalla lettera g) dell'articolo 7, da applicare soltanto nei casi di particolare gravità ovvero in quelli in cui l'ente sia stato costituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati previsti dal disegno di legge, vanno, da ultime, ricordate le previsioni delle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 7, che contengono due importanti innovazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati:

la prima, diretta ad evitare ricadute di responsabilità pecuniaria su soggetti incolpevoli come gli associati, i soci estranei all'amministrazione, eccetera, prevede che gli enti rispondano del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

la seconda introduce, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istituto della confisca per equivalente.

Designazione dell'autorità responsabile

L'articolo 9 del disegno di legge designa nel Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali l'autorità responsabile delle attività indicate negli articoli 4, 9 e 10 della Convenzione OCSE (consultazione circa il perseguimento dei reati, mutua assistenza giudiziaria ed estradizione).

L'applicazione della norma dell'articolo 322-ter del codice penale

Di nuova introduzione, rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, è l'articolo 11, con il quale si prevede che le disposizioni di nuova introduzione contenute nell'articolo 322-ter del codice penale, non si applichino ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3, se commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge.

La proposta è diretta ad evitare l'applicazione, a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, delle misure di sicurezza di nuova introduzione; è, infatti, noto, che, per effetto del combinato disposto degli articoli 199 e 200 del codice penale e 25 della Costituzione, le misure di sicurezza, in quanto correlate alla pericolosità, che è situazione per sua natura attuale, sfuggono al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'articolo 2 del codice penale; sicché, senza una esplicita previsione in contrario, le misure appena introdotte troverebbero applicazione anche rispetto ai reati commessi nel tempo in cui esse non erano legislativamente previste. Ed è anche in considerazione della particolare onerosità di talune di dette misure, che

è parso opportuno alle Commissioni riunite limitarne l'applicabilità ai soli reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge che le introduce.

Nel testo che si sottopone all'Assemblea sono state introdotte alcune modifiche di carattere formale - in quanto meramente esplicative della volontà delle Commissioni riunite - fra le quali si segnalano in particolare quelle relative all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *d)* e quella relativa all'articolo 11.

Conclusioni

Onorevoli Senatori, con l'approvazione del disegno di legge in questione compiremo un importante passo avanti nel processo di integrazione delle legislazioni europee dirette a contrastare il grave fenomeno delle frodi, oggi per lo più non limitato ad iniziative fraudolente maturate all'interno di un solo paese, ma spesso frutto di interessi e di operazioni criminali organizzati su più ampie porzioni di territorio. L'allineamento degli strumenti normativi ed operativi dei singoli Stati è tanto più urgente e necessario, quanto più detti strumenti si vanno rivelando inadeguati alla repressione di un fenomeno, che ha assunto ormai dimensioni qualitative, quantitative e territoriali fortemente allarmanti, specie se considerate in rapporto al peso assai rilevante che le decisioni assunte presso l'Unione europea hanno sull'economia dei singoli Stati.

Formuliamo, dunque, l'auspicio che il Senato approvi rapidamente questo importante provvedimento.

MAGGIORE e PETTINATO, relatori

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

11 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando in primo luogo l'inopportunità di autorizzare la ratifica di una pluralità di accordi e convenzioni internazionali con una singola disposizione. Segnalata quindi l'innovativa previsione di cui all'articolo 6, che prevede l'introduzione nell'ordinamento di una responsabilità anche penale delle persone giuridiche, raccomanda che tra le sanzioni venga anche prevista l'incapacità per le persone giuridiche di contrattare con la pubblica amministrazione nonché di essere affidatarie di pubblici servizi.

sul testo del Comitato ristretto

22 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il testo proposto dal Comitato ristretto sul disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, confermando il rilievo, già formulato in occasione dell'esame del disegno di legge, circa l'inopportunità di autorizzare la ratifica di una pluralità di accordi e convenzioni internazionali con una singola disposizione.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

27 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

PARER DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MUNGARI)

15 dicembre 1999

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta osserva tuttavia che il disegno di legge sembra non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Tale articolo consente infatti agli Stati membri che accettino la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della citata Convenzione - e sul connesso primo Protocollo - di stabilire se possa rivolgersi alla Corte di giustizia ogni organo giurisdizionale nazionale ovvero solamente gli organi giurisdizionali avverso le cui decisioni non possano proporsi ulteriori ricorsi giurisdizionali di diritto interno. A tale riguardo la Giunta invita le Commissioni di merito ad approfondire il problema che, sotto il profilo comunitario, non appare irrilevante.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997

Art. 1.

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. **Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro**

Art. 1.

*(Ratifica di Atti internazionali)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3.

(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. *(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. - Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e dell'articolo 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(Entrata in vigore sul piano internazionale)

Identico.

Art. 3.

(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. *Identico:*

«Art. 322-bis. *(Concussione e corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 322-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 322-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **per uno dei delitti previsti dagli articoli da 316-bis a 320, anche se commessi dai soggetti indicati**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o i beni oggetto di confisca».

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-quater. - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(Definizione della condotta di frode)

1. All'articolo 640-bis del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini di cui al primo comma, integra la condotta illecita ivi considerata l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero la omissione di informazioni dovute, cui consegua l'indebito percepimento di benefici provenienti dagli enti.

Si applica la sola sanzione amministrativa da cinquanta a cinquecento milioni di lire, e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito, se questo non supera i venti milioni di lire».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

Identico.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sette milioni».

Art. 6.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **conformemente agli atti internazionali indicati all'articolo 1 della presente legge**, un decreto legislativo concernente la responsabilità delle persone giuridiche, **in relazione ai reati di cui alla presente legge**, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad **emanare**, entro **otto** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo **avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale**, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale, nonché dei reati, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, previsti dalle leggi speciali o dal predetto codice, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) previsione della responsabilità penale personale esclusivamente nei confronti dei responsabili delle persone giuridiche;

b) previsione, in aggiunta alle disposizioni sulla responsabilità civile, della sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire tre miliardi, nei confronti delle persone giuridiche, quando i loro responsabili o le persone sottoposte al loro controllo hanno commesso il reato a vantaggio delle persone giuridiche stesse ed in proporzione alla loro capacità economica;

c) previsione, in relazione alla gravità del reato commesso, di una o più delle se-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità ovvero quando l'ente sia stato co-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

guenti sanzioni amministrative, quando l'illecito sia strumentale all'attività della persona giuridica:

- 1) confisca;
- 2) chiusura temporanea dello stabilimento;
- 3) revoca della concessione;
- 4) sospensione dell'attività produttiva;

d) applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle lettere *b)* e *c)* da parte dell'autorità amministrativa competente per territorio, cui è trasmessa la sentenza che accerta la responsabilità penale e la sussistenza

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

stituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati di cui al presente articolo, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

- 1) chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;**
- 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- 3) interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;**
- 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;**
- 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;**
- 6) pubblicazione della sentenza;**

h) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

i) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

l) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stenza dei presupposti di cui alle medesime lettere *b)* e *c)*;

e) applicazione, per le sanzioni amministrative di cui alle lettere *b)* e *c)*, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

codice di procedura penale, assicurando forme di adeguata partecipazione e di difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

m) prevedere che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Soppresso

Soppresso

(Vedi, in diversa formulazione, l'articolo 10)

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Autorità responsabile)

1. Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 3 dell'articolo 6)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della Convenzione e del suo primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

Art. 9.

(Autorità responsabile)

1. Il Ministero **della giustizia** - Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 10.

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 7 e 8 sono trasmessi alla Ca-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

mera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

Identico.

